

Edizione di mercoledì 24 maggio 2023

NEWS DEL GIORNO

Inail: disponibile l'applicativo per la riduzione dei rischi
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: pubblicata la nota sull'occupazione di maggio 2023
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Dirigenti autotrasporto e spedizioni: rinnovo del CCNL
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Elementi utili per la qualificazione dei rapporti di mandato e agenzia
di Redazione

SPECIALE DELLA SETTIMANA

Riduzione del cuneo fiscale: aumento dell'esonero contributivo di 4 punti percentuali
di Cristian Valsiglio

NEWS DEL GIORNO

Inail: disponibile l'applicativo per la riduzione dei rischi

di **Redazione**

L'Inail, con [circolare 19 maggio 2023, n. 18](#), comunica la messa a disposizione dell'applicativo dedicato, utile alla consultazione e la ricerca di prodotti (in termini di strumenti tecnici e specialistici) utili ai fini della riduzione dei livelli di rischio, a favore di imprese e datori di lavoro.

Tale finalità costituisce l'attuazione della previsione contenuta nel D.Lgs. 151/2015, il quale ha introdotto all'art. 28 D.Lgs. 81/2008, il comma 3 – ter, che stabilisce appunto come l'Inail, ai fini della valutazione, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici utili per la riduzione del livello di rischio.

Tale attività può essere svolta in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del coordinamento tecnico delle Regioni.

La piattaforma sopra descritta consente di consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione del livello dei rischi.

L'elencazione della gamma dei rischi è poi rimessa all'allegato che costituisce parte integrante della medesima circolare Inail, elencazione in ogni caso potenzialmente suscettibile di integrazione, laddove necessario, da parte dell'Istituto stesso.

È poi previsto un meccanismo finalizzato ad agevolare la ricerca nel portale dedicato, con raggruppamento delle informazioni:

- per attività/Ateco;
- per tipologia di rischio;
- per tipo di strumento.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ E RIFLESSI OPERATIVI
DEL DECRETO LAVORO

accedi al sito >

NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: pubblicata la nota sull'occupazione di maggio 2023

di Redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la [nota di maggio 2023](#) relativamente all'andamento dell'occupazione in Italia.

I dati analizzati provengono dalle fonti comunicative connotate dai caratteri di tempestività e completezza e cioè le Comunicazioni Obbligatorie, e le Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro.

Dai dati raccolti emerge il consolidamento della crescita dell'occupazione nei mesi di aprile e maggio 2023 per quanto concerne l'occupazione privata (non agricola) con l'incremento di 100.000 posti di lavoro nell'arco di tempo considerato, ed al netto delle cessazioni nel medesimo lasso intervenute.

Un tale ritmo di crescita non è solo superiore rispetto ai valori medi dello scorso anno, ma anche dei livelli pre - Covid fatti registrare nel 2019.

A fare da traino a questa crescita è il settore turistico che cuba circa il 40 % dell'incremento registrato.

Per quanto concerne la tipologia contrattuale adottata, si registra la predominanza dei rapporti a tempo indeterminato, sebbene siano in crescita anche quelli a termine, sia per ragioni di rispondenza rispetto alle esigenze aziendali, sia per una maggiore aderenza alle necessità del comparto turistico, in relazione all'incremento sopra descritto.



Seminario di specializzazione

GESTIONE OPERATIVA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

accedi al sito >

NEWS DEL GIORNO

Dirigenti autotrasporto e spedizioni: rinnovo del CCNL

di **Redazione**

Rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro che riguarda i dirigenti del settore autotrasporto e spedizioni.

In data 18 maggio 2023 è stato, infatti, siglato tra Manageritalia e CONFETRA l'accordo che regola nello specifico la parte economica.

L'accordo di rinnovo sottoscritto opera in una triplice direzione:

- introduce un sistema di welfare aziendale sulla base di quanto previsto dall'intesa del 2021;
- prevede l'erogazione di un importo a titolo di una tantum a completa copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, scindendone la corresponsione in due tranches, la prima di importo pari a 700,00 € da riconoscere con la retribuzione di giugno 2023, e la seconda pari a 800,00 € con quella di novembre 2023;
- viene previsto un aumento retributivo pari a complessivi 450,00 € che si realizzeranno in forza di tre incrementi di pari livello (150,00 €) riconosciuti rispettivamente a partire dal 1° dicembre 2023, 1° luglio 2024 e 1° luglio 2025; tali riconoscimenti potranno essere assorbiti, sino a concorrenza, solo in presenza di pregressa erogazione di acconti futuri aumenti, successivamente al 31 dicembre 2019.

Seminario di specializzazione

TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E STRATEGIE RELAZIONALI NEL CONTENZIOSO DEL LAVORO

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Elementi utili per la qualificazione dei rapporti di mandato e agenzia

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 aprile 2023, n. 10046, ha stabilito che il carattere distintivo, ai fini della qualificazione di un rapporto come mandato ovvero come agenzia, deve essere individuato in base principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico: nel contratto di agenzia avente ad oggetto tipicamente la promozione di affari con carattere di stabilità; al contrario che nel mandato, posto che essa può rientrare nel suo schema negoziale solo se sia episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. Ed infatti, nel contratto di agenzia i caratteri essenziali sono appunto la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; concretandosi invece il rapporto di procacciatore d'affari nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccolga le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui abbia ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni: sicché, al rapporto di procacciamento d'affari possano applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni), che non postulino un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle (come l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto) che invece lo presuppongano.

Seminario di specializzazione

**RAPPORTI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI,
SOCI E FAMILIARI**

[accedi al sito >](#)

SPECIALE DELLA SETTIMANA

Riduzione del cuneo fiscale: aumento dell'esonero contributivo di 4 punti percentuali

di **Cristian Valsiglio**

L'articolo 39 del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) prevede, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'aumento della percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati portandola dal 2% al 6%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3% al 7% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta salvaguardata la posizione contributiva-previdenziale del lavoratore.

Premessa

L'ambizioso obiettivo della riduzione del cuneo fiscale si concentra sul potere d'acquisto del lavoratore dipendente trascurando la riduzione del costo del lavoro. Il senso dell'operazione, tuttavia, è fortemente giustificato dall'effetto inflattivo che ha prodotto un incremento dei prezzi anche dei beni di prima necessità. Trattasi di un aiuto sul netto del dipendente senza penalizzare la sua posizione previdenziale; infatti, la stessa disposizione afferma che "Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". Per tale motivo l'azione del governo è molto apprezzabile. L'investimento economico dello Stato è corposo. Infatti, come previsto dal comma 2, articolo 39, D.L. 48/2023, il Governo mette a disposizione 4.064 milioni per l'anno 2023 e 992 milioni per l'anno 2024.

L'esonero contributivo per l'anno 2023

L'articolo 39, Decreto Lavoro incrementa l'esonero della quota dei contributi previdenziali per l'invalità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del dipendente, così potenziando la misura che già la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) aveva previsto per tutto l'anno 2023 replicando quanto previsto nel 2022.

In sostanza, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la quota dell'esonero dei predetti contributi è aumentata di 4 punti percentuali rispetto alle misure che saranno in vigore fino al mese di giugno. Ma attenzione, il predetto potenziamento non si estende alla tredicesima mensilità per espressa previsione normativa, motivo per il quale il mese di dicembre si

caratterizzerà da un doppio regime: la mensilità di dicembre fruirà dell'incremento di esonero del 4%, mentre la tredicesima no.

Per capire come si inserisce l'incremento del 4% sull'attuale contesto normativo è opportuno, seppur brevemente, ricordare la disposizione presente nella Legge di Bilancio 2023.

Tale disposizione, rivedendo la formulazione dello sgravio rispetto alle misure applicate per l'anno 2022, ha previsto una riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, pari:

- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro;
- oltre tale importo non sono previsti punti percentuali di esonero.

È importante evidenziare che tale disposizione è valida per i periodi paga da gennaio a dicembre 2023 e la riduzione deve essere parametrata su base mensile per 13 mensilità.

Ora la novella normativa, inclusa nel Decreto Lavoro, prevede, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'incremento di 4 punti percentuale dell'esonero sopra riepilogato, con i seguenti effetti:

- per le retribuzioni imponibili fino a 1.923 euro l'esonero sarà pari al 7%;
- per le retribuzioni imponibili superiori a 1.923 euro e non eccedenti 2.292 euro: l'esonero sarà pari al 6%;
- per le retribuzioni imponibili eccedenti le predette soglie non vi sarà alcun esonero.

Gli effetti “mancati” sulla tredicesima

La Legge di Bilancio 2023 prevede che la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore che consente l'applicazione dello sgravio debba essere maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Così affermando, l'esonero opera anche sull'aliquota IVS applicabile alla tredicesima mensilità. Ora, e questa è una grossa novità del D.L. 48/2023, la nuova disposizione che incrementa di 4 punti percentuali l'esonero non si applica al rateo di tredicesima mensilità; difatti la nuova norma tiene a precisare che l'aumento è da intendersi “*senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima*”.

Riepilogo dell'esonero alla luce del Decreto Lavoro

In attesa della conversione in Legge del Decreto Lavoro e degli opportuni chiarimenti da parte

dell'Inps è possibile riepilogare gli effetti dell'esonero contributivo derivante dal coordinato disposto della Legge di Bilancio 2023 e del D.L. 48/2023 secondo lo schema di seguito riportato:

Periodo paga	Retribuzione Imponibile*	Esonero contributivo
da gennaio a giugno	fino a 1.923 euro	3%
da gennaio a giugno	tra 1.924 euro e 2.692 euro	2%
da gennaio a giugno	oltre 2.692	0%
da luglio a dicembre	fino a 1.923 euro	7%
da luglio a dicembre	tra 1.924 euro e 2.692 euro	6%
da luglio a dicembre	oltre 2.692	0%
tredicesima	fino a 1.923 euro	3%
tredicesima	tra 1.924 euro e 2.692 euro	2%
tredicesima	oltre 2.692	0%

* Si ricorda che non trattasi di scaglioni ma di fasce retributive, pertanto chi eccede i 2.692 non ha diritto ad alcun esonero.

Si segnala che l'articolo è tratto da ["La circolare di lavoro e previdenza"](#).

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ E RIFLESSI OPERATIVI
DEL DECRETO LAVORO**

accedi al sito >